



*Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 03/12/2008
Prot. 25 / II / 0017292

alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

all' INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

all' INAIL

Direzione Centrale Rischi

LORO SEDI

OGGETTO: Accentramento degli adempimenti contributivi.

In merito alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione generale, concernenti la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro al rilascio di provvedimenti autorizzativi finalizzati all'accentramento contributivo, ex art. 3, D.M. 30/10/2002, lo scrivente Ufficio ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Preliminarmente, si evidenzia che il citato Decreto ministeriale, abrogato dall'art. 39, comma 10, del D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, prevedeva, per il datore di lavoro, l'obbligo della richiesta di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - con specifico riferimento all'accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, che attualmente non si rivela più necessaria, in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro.

Per quanto attiene, invece, all'insorgenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro che assume personale alle proprie dipendenze, considerati i principi civilistici in materia di luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e tenuto conto della distribuzione delle sedi provinciali dell'INPS sul territorio nazionale, i relativi adempimenti devono di norma essere effettuati presso la Direzione INPS nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti.

Ciò premesso, nonostante l'abrogazione del citato D.M. 30/10/2002, si ritiene che, stante la derogabilità del principio relativo al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, il datore di lavoro possa continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'Istituto, presentando a quest'ultimo una specifica istanza in via telematica secondo modalità e criteri che saranno individuati dagli Istituti stessi.

Si precisa, infine, che, salvo eventuali diverse indicazioni in merito da parte degli Istituti, si ritiene che i provvedimenti di autorizzazione già emanati dalle Direzioni provinciali del lavoro possano mantenere la loro efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo PENNESI



MS/ES